



CAVIRO

EXTRA

POTENZIAMENTO DELLO STADIO OSSIDATIVO DEL DEPURATORE MEDIANTE TECNOLOGIA ANAMMOX

PROGETTO DEFINITIVO

VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO::		ALLEGATO:	ELABORATO:
<p style="text-align: center;">RELAZIONE VARIANTE PCA VIGENTE</p>		3	3
		SCALA:	
Nome FILE	CODICE COMMESSA	DATA PROGETTO:	
A03E03REPCAR00-CVR_FACOM_PD	CVR_FACOM_PD	DICEMBRE 2018	

<p>PROGETTAZIONE</p>  <p>STUDIO ASSOCIATO LOMBARDI - SPAZZOLI - PAGLIONICO INGEGNERIA AMBIENTALE DAL 1970</p> <p style="text-align: center;">AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008</p> <p style="text-align: center;">Via N. Copernico n° 99 – 47122 Forlì Tel. 0543/795295 Fax 0543/798310 - Email: info@lspstudio.it - www.lspstudio.it</p>	<p>RESPONSABILE DEL PROGETTO</p> <p>DOTT. ING. ENNIO SPAZZOLI</p> 
--	---

PROCEDURA DI CONTROLLO INTERNO:					
REV.	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	VALIDAZIONE:	DATA:
00	INTEGRAZIONI COME DA NOTA DEL 18/06/2019	RM	RL	ES	LUGLIO 2019



Caviro Extra Spa
Sede legale: via Convertite, 8 Faenza (RA)

POTENZIAMENTO DELLO STADIO OSSIDATIVO DEL DEPURATORE MEDIANTE TECNOLOGIA ANAMMOX

PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO:

RELAZIONE TECNICA

Allegato:

3

Elaborato:

3

Data progetto:

15/07/2019

Revisione:

00

CONSULENTI



SERVIZI ECOLOGICI
Società Cooperativa

P.A. Christian Bandini *
Ing. Micaela Montesi *
Dott. Mattia Benamati *
Dott.ssa Stefania Ciani *

*Tecnici competenti in acustica ambientale

SOMMARIO

1.	MOTIVO DELLA VARIANTE.....	3
2.	DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL RUE	4
2.1.	<i>Stato attuale</i>	4
2.2.	<i>Stato modificato</i>	8
3.	DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL PCA	15

1. MOTIVO DELLA VARIANTE

Il comune di Faenza ha approvato con delibera di consiglio comunale n. 3967/235 del 2 ottobre 2008 il piano di classificazione acustica comunale ai sensi della Legge Regionale 9 maggio 2001 n. 15, art. 3. Il PCA è stato costantemente aggiornato e l'ultima revisione della Classificazione Acustica del Comune di Faenza è stata approvata con delibera di C.C. n.76 del 27/07/2015.

Caviro Extra SpA è autorizzata con provvedimento AIA n. 1474 del 25/03/2018 ad attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero (R3) nell'impianto di digestione anaerobica per un quantitativo annuo totale pari a 260.000 tonnellate.

Nell'ambito della richiesta di incremento del quantitativo di rifiuti in trattamento (da 260.000 ton a 350.000 ton) si rende necessario realizzare un potenziamento della fase ossidativa del depuratore aziendale con inserimento di una fase Anammox, rilocere e ridurre lo stoccaggio fanghi e posizionare un impianto per la produzione di biosolfato.

Alcuni di questi interventi, come meglio specificato nel seguito, sono da realizzarsi su terreno identificato al NCT al foglio 83 part. 200, che ricade in area classificata dal vigente PSC come "Ambito produttivo sovracomunale", demandando al futuro POC la definizione delle regole di attuazione. Dalla data di approvazione del RUE però l'art. 32 comma 5 delle NTA del RUE stesso stabilisce che fino all'approvazione del POC valgono, negli ambiti di nuova previsione del PSC di cui all'art. 5.3, le norme di zona del RUE.

In tale contesto vige quindi il RUE in quanto il POC non è stato ancora attuato. Il RUE classifica tale area come "Ambito sottoposto a POC": la realizzazione degli interventi, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e art.27 bis del Dlgs 152/2006 (PAUR) e L.R. n. 4/2018 rende necessario attivare una variante allo strumento urbanistico vigente, il RUE, all'interno del procedimento di Valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 4/2018.



La proposta in esame è sostanzialmente quella di attivare una variante allo strumento urbanistico vigente, il RUE, al fine di individuare una normativa urbanistica conforme alle norme di PSC.

Parallelamente al presente progetto è stato presentato, da parte della società Enomondo, un procedimento volto all'autorizzazione di un nuovo impianto di compostaggio. Il progetto Enomondo necessita anch'esso della variante urbanistica. In questo modo si dà attuazione a tutto il comparto B della scheda 14 di PSC.

La variante urbanistica descritta in seguito comporta la richiesta di variante anche al piano di classificazione acustica comunale.

2. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL RUE

Il progetto, sull'area oggetto di variante, prevede la collocazione di un impianto di biosolfato e la rilocazione e riduzione dello stoccaggio fanghi.


Gli interventi oggetto di variante urbanistica sono localizzati su un terreno di superficie pari a circa 18.100 mq censito al catasto di Faenza parte al fg 83 part. 200 e parte al fg 83 part. 183.

Gli interventi sono sinteticamente riepilogati di seguito:

1. Urbanizzazione dell'area, con formazione di piazzali pavimentati in conglomerato bituminoso, dotati di rete fognaria di raccolta delle acque di dilavamento, che saranno convogliate all'impianto di depurazione aziendale dello stabilimento;
2. Installazione di pareti prefabbricate in calcestruzzo, del tipo amovibili, a formare aree di contenimento dei materiali di progetto;
3. E' inoltre prevista la costruzione degli impianti tecnologici a servizio dell'attività.

2.1. Stato attuale

Con riferimento agli interventi di costruzione dei nuovi piazzali a servizio dello stabilimento Caviro Extra il RUE del comune di Faenza norma l'area come sottoposta a POC e disciplinata dall'art. 32.5 delle NTA. Si riporta lo stralcio della P3_Tavola 7.3 di RUE, con l'individuazione del confine di PAUR oggetto di intervento (linea tratteggiata verde).



Parte dell'area oggetto di intervento ricade in "Ambito produttivo specializzato" di cui all'art. 8 delle Nda del RUE e parte in "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di pianura" di cui all'art.13 delle Nda del RUE. Detta area è sottoposta a POC ai sensi dell'art. 32.5 del RUE.

L'art. 8 delle Nda del Rue riporta:

Art. 8 Ambito produttivo specializzato (*)

1. Definizione

E' l'insieme delle aree produttive esistenti all'interno del centro urbano, già strutturate sulla base di pianificazioni del passato, che risultano caratterizzate dalla prevalenza di attività economiche.

Costituisce zona omogenea D secondo il DI 1444/1968 e ambito di cui all'art. A-13 della LR 20/2000.

2. Destinazioni d'uso

Fatte salve le disposizioni sulle attività a rischio di incidente rilevante di cui all'art. 24.4 [Sicurezza del territorio - Aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)], sono ammesse tutte le funzioni di cui all'art. 3 [Usi del territorio] con le seguenti limitazioni:

- il commercio al dettaglio è consentito fino al limite del 10% della Sul esistente o di progetto, con un minimo sempre ammesso di 50 m²;
- la funzione residenziale, purché a servizio delle attività, per almeno 10 anni dalla data di agibilità, è ammessa nel limite massimo di 250 m² di Sul per ogni attività avente Sul minima di 150 m².

3. Interventi e prestazioni

L'accesso alle possibilità edilizie è subordinato all'assolvimento delle prestazioni di cui all'art. 26 [Prestazioni minime nel centro urbano] e al rispetto delle condizioni di cui al Titolo VI [Condizioni per le attività di trasformazione].

Nel rispetto delle distanze stabilite dalle norme sovraordinate sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 4 [Tipi di intervento], con le seguenti limitazioni:

- Sq max 70% della Sf;
- H max 12,50 m ad esclusione dei volumi tecnici e degli ambienti chiusi, non stabilmente fruibili da persone, necessari all'accesso alle coperture degli edifici e che siano strettamente finalizzati alla manutenzione di impianti tecnologici; l'altezza massima (H max) è elevabile a 13 m a condizione che il piano terra abbia una altezza utile (Hu) pari ad almeno 3 m;
- deve essere mantenuta, in adiacenza al perimetro del centro urbano, una fascia inedificabile di almeno 5 m ove perseguire prioritariamente la realizzazione del verde.

Alle condizioni di cui all'art. 4.3 [Tipi di intervento - Norme di intervento per edifici non conformi], sono fatti salvi i volumi, le superfici coperte, le altezze, le destinazioni esistenti, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.

L'art. 13 delle Nda del RUE riporta:

Art. 13 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (*)

1. Definizione

Sono le parti del territorio rurale idonee per tradizione, vocazione e specializzazione, ad attività di produzione di beni agroalimentari.

Sono suddivise in due sottocategorie: gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di pianura identificano le aree pianeggianti, mentre gli ambiti agricoli di valorizzazione paesaggistica di collina rappresentano la bassa collina romagnola con ordinaria tutela ambientale, dove ogni intervento deve essere valutato in relazione alle viste paesaggistiche, quanto a condizioni localizzative, cromatiche e materiche.

Le funzioni e gli interventi ammessi, per gli edifici funzionali all'attività agricola, sono quelli dell'art. 10.8 del PTCP e dell'art. 12 [Disposizioni comuni] delle presenti norme, con le specificazioni contenute nei successivi commi.

Costituiscono ambiti di cui all'art. A-19 della LR 20/2000.

2. Funzioni

- Abitazioni

L'uso comprende, oltre agli spazi abitativi, anche gli spazi accessori (rimesse, cantine, ecc.).

La Sul è pari a 60 m²/ha per i primi 5 ha, per complessivi 300 m², incrementabile di 15 m²/ha per i rimanenti, con il limite massimo di 500 m².

Le nuove funzioni abitative sono consentite a condizione che gli immobili esistenti nella medesima unità poderale e destinati alla stessa funzione risultino recuperati ed effettivamente utilizzati come abitazioni.

Per abitazioni di nuova costruzione con Sul superiore a 150 m², dovrà essere rispettata la tipologia della casa rurale a due piani (terra e primo).

- Servizi

La Sul è pari a 150 m²/ha per i primi 5 ha, per complessivi 750 m², incrementabili di 20 m² per ogni ulteriore ettaro fino ad un massimo di 2.000 m².

Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di pianura, al di fuori degli ambiti di cui agli artt. 22.2 [Natura e paesaggio - Tutela paesaggistica collinare] e 22.3 [Natura e paesaggio - Aree di tutela delle aste fluviali] e nel rispetto del limite massimo di 2.000 m², è consentito aggiungere ai volumi derivanti dall'applicazione degli indici, altri volumi per servizi derivanti dalla demolizione integrale di edifici incompatibili in territorio rurale, accertati con la procedura di cui al primo periodo dell'art. 31.5 [Modalità di attuazione - Accertamento delle caratteristiche di costruzione da demolire in territorio rurale], applicando i seguenti parametri:

- 1 m³ per ogni m³ di volume demolito negli ambiti agricoli di valorizzazione paesaggistica di collina e negli ambiti di cui all'art. 14 [Aree di valore naturale e ambientale] e 15 [Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico];

- 0,80 m³ per ogni m³ di volume demolito negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di pianura.

I nuovi edifici derivanti dai suddetti incrementi volumetrici sono ammessi in ogni caso in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento e sempre nel contesto dei nuclei edilizi esistenti.

- Allevamenti non intensivi

La Sul è pari a 150 m²/ha con un limite massimo di 750 m². Altezza max 5,00 m.

- Serre con strutture fisse

La Sul è pari a 1500 m² per i primi 5 ha, incrementabili di 150 m² per ogni ulteriore ettaro di pertinenza, fino ad un massimo di 10.000 m²: tali indici sono applicabili anche quando l'unità poderale deriva dall'accorpamento di appezzamenti esistenti al 31.12.1995 ed appartenenti ad un'unica proprietà, posti reciprocamente entro la distanza di 5 km.

H max 5,00 m.

- Piccole attività

Nelle abitazioni e nei servizi all'interno dell'azienda agricola, è consentito l'utilizzo della Sul fino ad un massimo di 100 m², per studi professionali e per le attività di cui alle lettere d1) e c1) dell'art. 3.1 [Usi del territorio - Destinazioni d'uso] esclusivamente se esercitate da un componente il nucleo familiare residente nel fondo; tali attività non possono estendersi od incidere sull'area di pertinenza esterna ai fabbricati, neppure con attività a cielo aperto, depositi, esposizioni di merci o altro.

3. Interventi

- Nuove costruzioni

Le nuove costruzioni abitative devono essere funzionali all'attività agricola e possono essere richieste da soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo professionale. Le nuove costruzioni sono ammesse solo in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola; tale programma può essere previsto dai programmi di settore ovvero predisposti in attuazione della normativa comunitaria.

La distanza minima dai confini di proprietà è 10 m, ad eccezione degli ampliamenti per i quali la distanza minima dai confini è di 5 m.

H max 7,50 m.

- Agriturismi

Le case coloniche, comprese quelle utilizzate come servizi agricoli, nonché gli altri fabbricati ad uso servizi localizzati nel contesto dei nuclei abitativi esistenti, comprese le superfici derivanti da ampliamenti interni, possono essere destinati ad attività di agriturismo. Fanno eccezione i fabbricati che per tipologia e/o dimensione si prestavano originariamente ad una utilizzazione autonoma (allevamenti, grandi capannoni specialistici, ecc.).

In presenza di attività agrituristiche esistenti, a prescindere dalle limitazioni delle norme di zona e anche in assenza della superficie minima poderale, è consentito estendere la Sul per funzioni connesse all'attività agricola fino a 200 m², mantenendo il limite massimo di 500 m² per le abitazioni: nell'ambito dei suddetti 200 m² è possibile realizzare nuove costruzioni da destinare esclusivamente a servizi accessori per l'attività agriturbistica, compresi i manufatti di cui all'art. 75/6 [*Variabilità dei criteri di progettazione su edifici esistenti in territorio rurale e "case sull'albero" per gli agriturismi*] della Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti".

- Indici esauriti per le abitazioni

Le case coloniche esistenti al 31.12.1995, comprese quelle trasformate in passato a servizi agricoli, possono essere interamente utilizzate per funzioni abitative funzionali all'esercizio dell'attività agricola, con possibilità di ampliamento di Sul fino a 100 m² in continuità con gli edifici abitativi esistenti, fermo restando il limite massimo di 500 m² per ogni nucleo abitativo, con riferimento alla proprietà al 31.12.1995: occorre pertanto l'assenso in forma scritta di tutti i soggetti interessati.

In alternativa al suddetto ampliamento della casa, ferma restando ogni altra condizione, è possibile ricavare 100 m² abitativi all'interno di un unico fabbricato ad uso servizi qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- nel fabbricato per servizi siano già esistenti locali abitativi alla data di adozione del RUE e restino comunque spazi per servizi sufficienti per le esigenze aziendali;
- nell'ambito del nucleo edilizio restino spazi a servizio -distinti dalle abitazioni- sufficienti a coprire le necessità aziendali.

Nei suddetti casi rimane escluso qualsiasi ampliamento del fabbricato abitativo.

Gli indici per funzioni abitative si intendono esauriti anche nel caso in cui l'unità poderale non abbia le dimensioni minime di cui all'art. 12.3 [*Disposizioni comuni - Unità poderale*] nonché quando l'indice residuo sul fondo determini una quantità edificabile inferiore a 100 m².

L'art. 32.5 infine riporta:

5. Ambiti sottoposti a POC

Gli ambiti di cui all'art. 5.2 delle NdA del PSC, delimitati dal RUE, sono disciplinati fino all'adozione del POC, dalla normativa del PRG 96, fatte salve le ulteriori possibilità di cui all'art. 3.3 delle NdA del PSC.

In attesa del POC, nelle aree disciplinate dal PRG 96 si dovranno verificare anche i requisiti di cui agli artt. 26.3 [*Prestazioni minime nel centro urbano - Prestazione sostenibilità*] e 26.4 [*Prestazioni minime nel centro urbano - Prestazione identità*].

Gli ambiti di nuova previsione di cui all'art. 5.3 delle NdA del PSC, riportati dal RUE, sono soggetti a POC.

Fino all'adozione del POC, che potrà diversamente disciplinare, per gli edifici esistenti con la relativa area di pertinenza, valgono le norme di zona del RUE, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3.1 del PSC.


Nelle aree di pertinenza potranno essere localizzate le possibilità edificatorie ammesse dal RUE.

Il POC terrà conto di quanto edificato.

L'area oggetto di intervento ricade negli ambiti di nuova previsione di cui all'art. 5.3 delle NdA del PSC, pertanto fino all'adozione del POC valgono le norme di zona del RUE che classifica l'area come "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola di pianura" disciplinata dall'art.13 delle NdA del RUE sopra riportato.

2.2. Stato modificato

Si riporta lo stralcio del RUE con l'indicazione della zonizzazione proposta nel seguito poi meglio descritta:



Si propone di classificare parte dell'area oggetto di PAUR (quella retinata in azzurro nell'immagine sopra) come "Aree urbane a disciplina specifica – aree sottoposte a scheda progetto" disciplinata dall'art. 11 commi 1 e 2 delle Nda del RUE:

1. Definizione

Sono le aree situate all'interno del centro urbano che, per la specificità della situazione territoriale o per la disciplina derivante da atti urbanistici non ancora conclusi, necessitano di una strategia puntuale di intervento.

Salvo diverse specificazioni contenute nelle Schede progetto di cui al comma 2, l'accesso alle possibilità edilizie è subordinato all'assolvimento delle prestazioni cui all'art. 26 [Prestazioni minime nel centro urbano] e al rispetto delle condizioni di cui al Titolo VI [Condizioni per le attività di trasformazione].

2. Aree urbane sottoposte a Scheda progetto

Sono le aree la cui attuazione si basa su Schede progetto di cui alla Tav. P.1 che disciplinano in modo puntuale la loro trasformazione.

Quando non altrimenti specificato dalla Scheda progetto valgono le presenti norme di attuazione in riferimento al presente Titolo III [Disciplina del centro urbano].

La nuova classificazione U.73 che si propone sarà normata come segue:

Perimetro di intervento per ampliamento impianti tecnologici in potenziamento dell'attività Caviro/Enomondo e connesse compensazioni ambientali

All'interno di tale area è ammessa la costruzione, da parte di Caviro Extra/Enomondo, di piazzali connessi ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile/trattamento di recupero rifiuti, di interesse pubblico, in ampliamento della attività

preesistente e delle opere di compensazione ambientale nel pieno rispetto delle linee di attuazione individuate nella scheda di Valsat n. 14 del PSC del Comune di Faenza.

La superficie territoriale interessata è quella minima necessaria alla realizzazione dell'intervento di progetto e delle opere di compensazione ambientale.

In particolare è ammessa la possibilità di edificare nel rispetto delle seguenti norme:

- Sq max 70% Sf;
- Altezza massima sotto trave pari a 12 m;
- Superficie permeabile: > 30 %Sf del lotto di intervento;
- Colorazione dei manufatti con colori tenui.

Viene mantenuta comunque la possibilità di edificazione per permettere successivi ulteriori sviluppi dell'area, in coerenza con le attività Caviro/Enomondo svolte sul sito.

Si fa comunque notare che la capacità edificatoria che si mantiene sull'area è ricompresa all'interno della superficie massima coperta assegnata dalla VALSAT del PSC che ha previsto la trasformazione dell'area da agricola ad "Ambiti per nuovi insediamenti produttivi".

Inoltre quindi le trasformazioni previste all'interno della scheda U.73 devono comunque rispettare quanto stabilito dall'art. 26 "Prestazioni minime del centro urbano" che si riporta:

Art. 26 Prestazioni minime nel centro urbano

1. Definizione

L'ammissibilità dell'intervento è subordinata alla dimostrazione della esecuzione o della sussistenza di alcune prestazioni minime di cui al presente articolo.

Le prestazioni, idonee a garantire alcuni basilari parametri di sicurezza, sostenibilità e identità, costituiscono condizioni minime per l'accesso alle possibilità costruttive inerenti la specifica area di intervento.

Le presenti disposizioni, ad esclusione del centro storico, si applicano nel centro urbano e in tutte le zone in cui è esplicitamente previsto.

Nei commi successivi sono indicati i casi per i quali la Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti" contiene alcune specificazioni attuative.

2. Prestazione sicurezza

a. Trattenimento acqua (rif. art. 39 della Tav. P.5)

- Ambito di applicazione: ferme restando le norme sovraordinate di settore, tutti gli interventi che prevedono un incremento di superficie impermeabile in misura una tantum superiore a 25 m². Sono escluse le superfici impermeabili derivanti dalla realizzazione di passi carrai qualora dotate di sistemi di deflusso delle acque (per esempio caditoie).
- Prestazione: l'acqua di pioggia deve essere trattenuta all'interno dell'area di intervento in bacini di laminazione aperti o in sistemi interrati, per essere poi rilasciata con minime sezioni di deflusso che garantiscano la tenuta idraulica dei ricettori.

b. Sicurezza pertinenze stradali

- Ambito di applicazione: aumento di Superficie utile (Su) esterna agli edifici e -qualora comportino aumento di carico urbanistico- i cambi di destinazione d'uso e le ristrutturazioni di interi edifici.
- Prestazione: devono essere effettuate due verifiche in merito ai seguenti aspetti:
 - aspetti connessi alla circolazione e alla visibilità, la valutazione dei quali può comportare l'arretramento delle recinzioni per la realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, alberature stradali;
 - aspetti connessi a eventuale immissione di acqua sulle strade, la valutazione dei quali può comportare, in aggiunta a quanto previsto al precedente punto a), la realizzazione di sistemi per impedire che l'acqua di pioggia si riversi senza adeguati dispositivi di trattenimento sul suolo stradale.

c. Sicurezza sismica ed idrogeologica

Per tali tematiche si richiamano gli elementi conoscitivi di cui agli artt. 5.6 [*Centro storico - Vulnerabilità sismica*] e 24.2 [*Sicurezza del territorio - Elementi conoscitivi*].

d. Parcheggio (o altri spazi) di uso pubblico (rif. art. 75/1 della Tav. P.5)

- Ambito di applicazione:
 - aumento di Sul;
 - cambio di destinazione d'uso o di funzione: fatte salve diverse specificazioni normative, la quantificazione è data dalla differenza fra le dotazioni previste per la nuova funzione e per quella in atto;
 - aumento del numero di unità immobiliari, fatto salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) della LR: dovrà essere verificata la dotazione di almeno un posto auto per ogni nuova unità immobiliare realizzata;
 - demolizione con ricostruzione: le dotazioni sono quantificate in misura intera, con riferimento alle funzioni del fabbricato ricostruito.

Restano ferme le possibilità di esclusione/riduzione/variazione previste in seguito nel presente punto d.

- Prestazione: fermo restando l'applicazione di specifiche norme sovraordinate o di settore, la dotazione base di parcheggi o di altri spazi, se ritenuti più idonei dall'Amministrazione comunale, per le funzioni di cui all'art. 3.1 [*Usi del territorio - Destinazioni d'uso*] sono:

a) residenziale.....	0,20 m ² /m ² Sul
b) turistico ricettiva.....	1,00 m ² /m ² Sul
c) produttiva.....	0,15 m ² /m ² Sul
d) direzionale.....	1,00 m ² /m ² Sul
e) commerciale.....	1,00 m ² /m ² Sul
f) rurale.....	0,00 m ² /m ² Sul

Con riferimento al lotto di intervento, le dotazioni suddette comprendono eventuali spazi pubblici e/o di uso pubblico già assolti e documentati da precedenti atti amministrativi o da realizzare per norma di legge.

Quando nell'area d'intervento, in proprietà, è previsto un servizio pubblico (o una infrastruttura individuata) l'interessato deve cedere in via prioritaria una equivalente quantità di area relativa a tale opera: qualora detta area non fosse già attrezzata, dovranno essere monetizzate le opere corrispondenti alla realizzazione del verde pubblico.

In tutti i casi ove siano dovute le dotazioni di spazi di uso pubblico, deve essere assicurata la dotazione minima di un posto auto effettivo (di dimensioni pari almeno a m 2,50 x 5,00) per ogni unità immobiliare, anche ai fini dell'applicazione delle alternative prestazionali di cui al successivo comma 5: qualora però la quantità di spazi per uso pubblico risulti inferiore a 12,50 m², dovrà essere monetizzata la quota effettiva o in alternativa dovrà essere realizzato un posto auto pari a m 2,50 x 5,00. Nel territorio rurale, nel caso di immobili non funzionali all'attività agricola, la dotazione di parcheggi per le funzioni abitative è quantificata in 2 posti auto per unità abitativa: i parcheggi esterni devono essere inseriti nell'area verde in un quadro di elevata compatibilità ambientale.

Le dotazioni di spazi di cui al presente articolo sono private (non di uso pubblico) e distinte dai parcheggi di cui alla Legge n. 122/1989 eventualmente necessari, nei seguenti casi:

- funzioni di cui alla lettera a) dell'art. 3.1 che -per la conformità alle presenti norme- sono connesse ad attività;
- funzioni di cui alle lettere c1) e c2) dell'art. 3.1;
- nel territorio rurale.

Le dotazioni di spazi di uso pubblico sono ridotte del 50% per le funzioni di cui alla lettera d1) dell'art. 3.1, qualora tali funzioni siano realizzate mediante il cambio di destinazione d'uso di volumi esistenti.

Le dotazioni di spazi ad uso pubblico non sono richieste:

- nel centro storico;
- per funzioni di cui alla lettera a) dell'art. 3.1, limitatamente agli ambienti di servizio non soggetti ad oneri di urbanizzazione;
- per le superfici strettamente necessarie ad ospitare impianti tecnologici;
- per interventi per i quali l'Amministrazione comunale riconosce una destinazione d'uso di interesse pubblico: in questo caso le prestazioni dovranno essere relazionate al contesto di ogni singolo intervento.

Nell'area esterna al centro storico e all'interno del perimetro costituito da: ferrovia Bologna-Ancona, via Reda, via Forlivese, circonvallazione (via Trento, via Piave, via Diaz), ferrovia Faenza-Firenze, limitatamente ad attività fino a 150 m² di Sul, le dotazioni non sono richieste per i mutamenti di destinazione a favore di funzioni di servizio di tipo diffusivo e attività di servizio alle persone, farmacie, agenzie di viaggio, studi professionali, commercio al dettaglio e all'ingrosso, mercatini dell'usato, esercizi pubblici, artigianato di servizio e laboratoriale, acconciatori, estetisti, depositi: per tali funzioni, qualora aventi Sul superiore a 150 m², le prestazioni di base di cui al presente comma, lettera d, sono dimezzate con riferimento alla Sul complessiva. Gli stessi criteri sono applicati anche nei centri urbani di Granarolo e Reda, nonché per le attività polifunzionali (così come definite nell'art. 9 della LR n. 14/1999) anche in tutti i centri strutturati di 2° livello definiti dal PSC (Borgo Tullero, Celle, Errano, Marzeno, Mezzeno, Oriolo-San Mamante, Pieve Cesato, Pieve Ponte, Prada, Santa Lucia).

L'assolvimento della presente prestazione richiede apposita convenzione trascritta limitatamente ai casi di effettivo uso pubblico delle aree.

3. Prestazione sostenibilità

a. Riduzione dell'impatto edilizio (rif. art. 40 della Tav. P.5)

- Ambito di applicazione: interventi che determinano incremento di superficie impermeabile in misura una tantum superiore a 25 m², ristrutturazione edilizia, demolizione.
- Prestazione: dovrà essere garantita una permeabilità convenzionale dei suoli pari al 30% della Sf tenendo conto dei rapporti per il calcolo definiti nella Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti".

Il suddetto parametro del 30% rappresenta l'indice di permeabilità entro il quale contenere anche le pavimentazioni e finiture di spazi esterni soggette ad edilizia libera.

In tutti gli interventi deve essere perseguita la massima permeabilità del lotto; nel caso di ristrutturazione edilizia non deve essere ridotta la permeabilità dello stato esistente.

b. Alberature (rif. Titolo V e art. 75/11 della Tav. P.5)

- Ambito di applicazione: aumento di Superficie utile (Su) esterna agli edifici anche se derivante da nuove costruzioni, demolizione con ricostruzione, cambi di destinazione d'uso con aumento di carico urbanistico in misura proporzionale alla Sul oggetto di cambio d'uso.

- Prestazione: indice di piantumazione di alberi ad alto fusto nella misura di 1 albero e 3 arbusti ogni 100 m² di Sf.

Al fine di favorire la reintroduzione di siepi autoctone si stabilisce l'equivalenza di 1 albero di alto fusto a 10 metri lineari di siepi autoctone (3 arbusti per metro lineare).

Tenendo conto delle specifiche di cui alla Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti", art. 75/11 [Particolari modalità di calcolo dell'indice di piantumazione di alberi ad alto fusto negli ambiti produttivi], negli ambiti di cui agli artt. 8 [Ambito produttivo specializzato], 9 [Ambito produttivo misto] e 10 [Ambito misto di riqualificazione] gli alberi e gli arbusti devono essere disposti lungo i perimetri dei lotti con funzione di schermature e filtro.

- c. Riutilizzo acqua piovana (rif. art. 41 della Tav. P.5)
- Ambito di applicazione: tutti gli interventi soggetti a titolo abilitativo che prevedono l'incremento di superficie impermeabile in misura superiore al 3% di quella esistente, con una quantità una tantum sempre ammessa fino a 12,5 m². Sono escluse le superfici impermeabili derivanti dalla realizzazione di passi carrai.
 - Prestazione: deve essere previsto un sistema di accumulo delle acque meteoriche ed un loro riutilizzo per usi non pregiati quali irrigazione, lavaggio auto, ecc.
- d. Efficienza energetica (rif. art. 28 della Tav. P.5)
- La prestazione di cui alla presente lettera d. si applica solo nel caso di ricorso agli incentivi di cui all'art. 29 [Incentivi].
- Gli interventi di costruzione di nuovi edifici dovranno ottenere un "Indice di prestazione energetica totale" inferiore del 25% rispetto a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.
- Gli interventi di ampliamento esterno di edifici esistenti dovranno conformarsi ad uno dei seguenti casi:
- la "Prestazione energetica totale" (ovvero il fabbisogno energetico totale dell'edificio espresso in kWh/anno) dell'edificio *ex-post* (parte esistente + ampliamento) dovrà essere inferiore a quello dell'edificio *ex-ante*, con le seguenti gradualità in rapporto alla classe energetica dell'edificio esistente:
meno 20% se in classe G, meno 15% se in classe F, meno 10% se in classe E, meno 5% se in classe D, 0% se in classe C;
 - l'"Indice di prestazione energetica totale" dell'edificio *ex-post* dovrà essere inferiore del 25% rispetto a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia con riferimento -anche per l'esistente- alle nuove costruzioni.

4. Prestazione identità

a. Tipologie edilizie ad elevata accessibilità e identità

- Ambito di applicazione: nuova costruzione e ampliamenti che abbiano una autonomia funzionale.
- Prestazione: oltre al rispetto della vigente legislazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche l'accesso al piano terreno a partire dalla via pubblica o di uso pubblico deve essere privo di ostacoli architettonici. L'eventuale presenza di ostacoli deve essere superata con pendenza del terreno.
Le nuove costruzioni maggiori di 2.300 m² di Sul, ad eccezione degli edifici destinati alle attività di cui ai punti b4. e C. dell'art. 3.1 [Usi del territorio - Destinazioni d'uso] devono essere realizzate con le regole della bioedilizia come definite al Titolo III [Bioedilizia e qualità ambientale] della Parte II [Sostenibilità degli insediamenti] della Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti" e devono prevedere un intervento artistico in materiale ceramico direttamente visibile dagli spazi pubblici.

b. Riordino degli spazi esterni di pertinenza

- Ambito di applicazione: aumento di Superficie utile (Su) esterna agli edifici anche se derivante da nuove costruzioni, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione edilizia.
- Prestazione: consiste nella valutazione dello spazio aperto con l'obiettivo di rimuovere o rendere compatibili gli elementi incongrui, anche utilizzando il verde come mitigazione paesaggistica, ecc.

c. Riqualificazione immobili esistenti

- Ambito di applicazione: tutti gli interventi su edifici soggetti a titolo abilitativo.
- Prestazione: consiste nella valutazione delle presenze edilizie nell'unità di intervento, limitatamente all'area di proprietà, con l'obiettivo di rimozione delle situazioni di pericolosità ambientale quali ad esempio coperture in cemento amianto deteriorato, fermo restando gli adempimenti di legge in materia.

d. Progetto del paesaggio

- Ambito di applicazione: aumento di Superficie utile (Su) esterna agli edifici anche se derivante da nuove costruzioni, cambi di destinazioni d'uso con aumento di carico urbanistico e ristrutturazione di interi edifici.
- Prestazione: parte integrante di ogni progetto, sarà l'approfondimento della carta del paesaggio di cui alla Tav. C.3.1.c "Analisi specialistica - Sottounità di paesaggio" e dell'Allegato 4 "Il paesaggio dell'ambito faentino: analisi specialistica ed indirizzi" del PSC, il progetto della sistemazione degli spazi aperti in rapporto al contesto e, quindi, anche delle zone alberate, a prato, a giardino, compresa la eventuale delimitazione delle zone a coltivo, la definizione dei materiali impiegati, delle zone pavimentate, ecc.
Le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e comunque opportunamente collegati fra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali. Nelle zone industriali e per le attività produttive il verde dovrà essere realizzato a fasce alberate di isolamento e filtro di adeguata profondità. In prospicienza di zone per la viabilità il verde dovrà assolvere alla riduzione dell'impatto acustico.
Negli ambiti di cui agli artt. 8 [Ambito produttivo specializzato], 9 [Ambito produttivo misto] e 10 [Ambito misto di riqualificazione] delle presenti norme, qualora vi siano edifici -anche nei lotti limitrofi- con funzioni residenziali, devono essere progettate adeguate fasce verdi di protezione ecologica per ridurre il più possibile gli effetti indotti dalle attività produttive sulla residenza. In tali zone, per i tetti piani, devono essere privilegiate le soluzioni a tetto verde.

5. Alternative al sistema prestazionale

Nei casi di cui ai successivi punti, qualora non si riesca a raggiungere -nell'area di intervento- l'obiettivo prestazionale descritto nei commi precedenti sarà possibile, previo giudizio di ammissibilità dell'UTC, procedere alle seguenti prestazioni equivalenti a distanza:

2a. Trattenimento acqua

Qualora non si riesca ad assolvere integralmente all'obiettivo di trattenere l'acqua di pioggia, per i m³ di mancato accumulo, valgono in alternativa le seguenti equivalenze:

- 1 m³ di acqua non trattenuta = 5 m² di area da rendere permeabile;
- 1 m³ di acqua non trattenuta = 2 alberi di alto fusto in area pubblica;
- trattenimento di acqua in aree limitrofe con progetto unitario.

2d. Parcheggi di uso pubblico (o altri spazi d'uso pubblico)

L'Amministrazione comunale, a seguito di una valutazione funzionale e di conformità a norme sovraordinate, può accettare la cessione di aree per assolvere la prestazione dei parcheggi al di fuori di quella d'intervento, nei seguenti termini:

- aree necessarie per garantire connessioni viarie e collegamenti di rilievo ecologico-ambientale, indicate con apposita simbologia nelle Tavv. P.3 "Progetto", fino ad una larghezza di 15 m: solo area x 0,3:
 - collegamento fra via Camangi e ex Fabbrica del Ghiaccio;
 - collegamento fra via Camangi e viale delle Ceramiche;
 - collegamento fra area Neri e via degli Olmi;
 - collegamento fra area Neri e via De Crescenzi;
 - collegamento fra via Proventa e via Della Punta;
 - collegamento fra Parco Mita e via Filanda Vecchia nei pressi del casello ferroviario;
 - collegamento lungo la linea ferroviaria Faenza-Forlì dalla via Cesarolo alla via Reda;
 - collegamento fra via Giorgione e il Parco di via Michelangelo;
 - collegamento lungo la via Emilia Levante;
 - collegamento fra via Emilia Levante e via Fornarina;
- nel centro urbano la cessione di aree attualmente utilizzate per distributori di carburanti e ricomprese all'interno del perimetro continuo delimitato da ferrovia, circonvallazione, via Forlivese e via Reda: solo area x 1;
- nel centro urbano la cessione di area di cui agli artt. 19 [Attrezzature e spazi collettivi] e 20 [Dotazioni ecologiche e ambientali] è incrementata: solo area x 2;
- nel centro urbano la cessione di aree poste ai lati delle strade fino ad una larghezza di 10 m, fasce di rispetto del cimitero di Faenza, fasce fluviali per una profondità fino a 20 m dal piede dell'argine, è incrementata: solo area x 3,5;
- in tutti gli altri casi di cessione di area di cui agli artt. 19 e 20: solo area x 4,5;
- realizzazione di reti ecologiche di connessione nel centro urbano in area pubblica:
 - 15 metri lineari di rete ecologica realizzata = 1 m² di area per uso pubblico;
 - 5 alberi d'alto fusto piantumati in area pubblica = 1 m² di area per uso pubblico.

Le dotazioni richieste dall'art. 26.2 lettera d. [Prestazioni minime nel centro urbano - Prestazione sicurezza - Parcheggio (o altri spazi) di uso pubblico] possono essere ridotte fino ad un massimo del 50% mediante il sistema compensativo di cui all'art. 30 [Compensazioni]: in questo caso, per ogni m² di Sul acquisito con incentivo si intende assolta 1 m² di dotazione richiesta.

In caso di cessione di area a distanza devono essere monetizzate le opere corrispondenti alla realizzazione del verde pubblico, da calcolarsi sulla quantità di area non incrementata, qualora l'Amministrazione comunale non ritenga opportuno fare eseguire parte delle opere al concessionario.

Soltanto dopo aver documentato l'esiguità o l'inopportunità di reperire aree idonee per l'interesse collettivo, è ammessa la loro monetizzazione, che deve essere accettata dall'Amministrazione comunale, secondo i valori stabiliti con specifica deliberazione.

3a. Riduzione dell'impatto edilizio (rif. art. 40 della Tav. P.5)

3b. Alberature

Il verde mancante può essere compensato con le seguenti alternative:

- 1 albero mancante = 1,5 alberi d'alto fusto in area pubblica o 2 alberi di alto fusto in area privata;
- 3 arbusti mancanti = 6 arbusti o 1,5 alberi d'alto fusto in area pubblica;
- 1 albero mancante = 20 metri lineari di rete ecologica o di siepe autoctona.

Si riporta la scheda U73 di progetto:

Scheda progetto U.73 "Area Caviro 4" (ex Scheda 213 PRG'96)	
(*) Elementi progettuali invariati	
DATI IDENTIFICATIVI ESSENZIALI	
Ubicazione	Via Cerchia Tavola RUE: (P3)_Tavola 7.3
Estensione dell'area	circa 8.400 mq
Riferimento disciplina NdA	(*) Art. 32.5 [Ambiti sottoposti a POC] Art. 8 [Ambito produttivo specializzato]
MODALITA' ATTUATIVE	
Strumento	(*) Procedura di autorizzazione unica rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006 (*) Procedimento unico di autorizzazione regionale ex art. 27 bis D.Lgs 152/2006 e LR 4/2018
DESTINAZIONI	
Funzioni ammesse	(*) All'interno di tale area è ammessa la costruzione, esclusivamente quale organica integrazione con l'attività produttiva esistente in adiacenza (Caviro Extra/Enomondo), di impianti tecnologici e delle opere di compensazione ambientale.
CARICO URBANISTICO AMMESSO	
Capacità insediativa	(*) Sq max 70% della Sf
INCENTIVI E COMPENSAZIONI	
	(-) Non è ammessa l'applicazione degli incentivi secondo le modalità di cui all'art. 29 [incentivi] e all'art. 30 [compensazioni]
DOTAZIONI TERRITORIALI	
Infrastrutture per l'urbanizzazione	
Attrezzature e spazi collettivi	
Dotazioni ecologici ambientali	
ASPETTI INTEGRATIVI AL SISTEMA PRESTAZIONALE DI CUI AL TITOLO VII DELLE NORME DI ATTUAZIONE [Obiettivi di qualità] E DI CUI ALLA PARTE II [Sostenibilità degli insediamenti] DELL'ELABORATO Tav. P.5 DEL RUE "ATTIVITA' EDILIZIA E PROCEDIMENTI"	
Prestazione sicurezza	Sismica (-) Nell'ambito delle analisi geologiche e sismiche da prevedersi nell'area della scheda, devono essere effettuate una prova tipo "Down - hole" (o altra stessa valenza scientifica)
Prestazione sostenibilità	Verde (*) Realizzazione di idonea schermatura visiva lungo il confine nord dell'Ambito 14, costituita da barriera vegetale composta dall'alternanza di alberi e arbusti
Prestazione identità	Edifici (*) Colorazione dei manufatti con colori tenui, che richiamano elementi del territorio agricolo Archeologia (*) Ogni intervento che presuppone attività di movimentazione del terreno è subordinata all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Sovrintendenza per i beni Culturali Archeologici Acustica (*) Le eventuali opere necessarie per la mitigazione acustica, in base alle valutazioni degli Enti competenti, dovranno essere realizzate in terra e/o comunque con soluzioni naturalistiche
ASPETTI PUNTUALI DI SCHEDA	
	Saranno comunque da rispettare in via preliminare le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica che sarà rilasciata da ARPAE SAC Ravenna ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/2006 e contenute nel procedimento Autorizzatorio Unico di cui alla LR 4/2018. Le dotazioni territoriali sono già assolte nell'ambito della Scheda n. 210 del PRG '96. L'area potrà essere riconsiderata in sede di POC, fermo restando il PSC, anche a fini edificatori

3. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL PCA

La presente variante alla classificazione acustica comunale si rende necessaria per finalizzare la proposta di variante urbanistica descritta al capitolo precedente.

Allo stato attuale parte dell'area oggetto di intervento ricade in "Ambito produttivo specializzato" di cui all'art. 8 delle NdA del RUE e parte in "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di pianura" di cui all'art.13 delle NdA del RUE. Detta area è sottoposta a POC ai sensi dell'art. 32.5 del RUE.

Allo stato attuale il piano di classificazione acustica comunale vigente attribuisce all'area in esame la *Classe III aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.*

La visualizzazione grafica della classificazione acustica attuale è riportata nell'elaborato 3.5 Rev 01 "PLANIMETRIA STATO ATTUALE E PROPOSTA DI VARIANTE PCA VIGENTE".

Si propone di classificare parte dell'area in oggetto come "Aree urbane a disciplina specifica - aree sottoposte a scheda progetto" disciplinata dall'art. 11 commi 1 e 2 delle NdA del RUE: La scheda riportata al capitolo precedente scrive che l'area andrà attuata mediante una procedura di autorizzazione unica rifiuti ex Art.208 D.Lgs. 152/2006 e con Procedimento unico di autorizzazione regionale ex. Art.27 bis D.Lgs.152/2006 e L.R n.4/2008.

L'utilizzo del suolo avrà di fatto una conversione verso una funzione più produttiva che agricola, in linea con quanto già presente in tutto il sito Caviro-Enomondo.

Il progetto di variante al PCA propone quindi di attribuire all'area in esame la *Classe V aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.*

Per esplicitare il ragionamento seguito nella formulazione della proposta, si tenga presente che l'obiettivo del presente lavoro è la classificazione del territorio comunale secondo le classi previste dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e norme discendenti. In particolare:

- Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- Delibera di Giunta Regionale n. 2053/01 "criteri e condizioni per la classificazione del territorio".


Quest'ultima delibera, si propone come strumento operativo e metodologico per le Amministrazioni comunali e risponde all'esigenza di fissare criteri omogenei per la classificazione acustica delle diverse complessità territoriali. Vengono definiti, infatti, i criteri per la classificazione acustica del territorio rispetto allo stato di fatto, nonché di quello di progetto previsto dagli strumenti urbanistici.

Occorre innanzitutto soffermarsi sui criteri per l'individuazione della UTO, ovvero dell'unità territorialmente omogenea.

I perimetri delle UTO vanno individuati con riferimento all'intera zona territoriale omogenea definita dallo strumento urbanistico e non ancora attuata al momento della formazione della classificazione acustica. Alla stregua della classificazione acustica attuale, e perseguendo il fine di non frammentare il territorio in piccole UTO, si ritiene che l'UTO sia quella indicata con contorno verde nell'estratto dello stato attuale del PCA riportato di seguito.

L'omogeneità segue il criterio sia dell'utilizzo reale e previsto del suolo, sia della proprietà cui afferiscono i diversi terreni.

STATO ATTUALE PCA ED INDIVIDUAZIONE UTO



Come criterio per l'attribuzione delle classi, si è optato per utilizzare il medesimo criterio di attribuzione dello stato attuale: il sito Caviro Enomondo è nella sua quasi totalità ascritto alla Classe V, cui afferiscono le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate destinate a insediamenti a prevalente funzione produttiva di tipo industriale, comprese le funzioni direzionali, e le attività produttive agroindustriali e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo. L'area in oggetto è una espansione analoga in edificazione ed utilizzo alla parte già edificata ed utilizzata, per cui anche all'espansione si attribuisce la Classe V. Inoltre si tenga presente che su una UTO che copre oltre 360.000 mq l'area oggetto di trasformazione è di soli 18.100 mq.

La visualizzazione grafica della classificazione acustica di progetto è riportata nell'elaborato 3.5 Rev 01 "PLANIMETRIA STATO ATTUALE E PROPOSTA DI VARIANTE PCA VIGENTE".

Si riporta comunque un estratto di tale proposta, che comprende la variante al PCA sia per Caviro Extra che per Enomondo.

VARIANTE AL PCA



Anche se rimangono all'interno della UTO rimangono alcune aree ascritte alla Classe III, aree non oggetto del presente procedimento, si ritiene che all'intera UTO in futuro debba essere attribuita la Classe V.

Sia nello stato attuale che nella variante ci si trova con una classe III a contatto diretto con una classe V. Come descritto dalla stessa normativa di settore, lo scostamento di più di una classe acustica deve essere tradotto in uno scostamento in termini di livelli sonori misurati, così che i potenziali conflitti di cui sopra debbano essere di fatto verificati mediante adeguata verifica fonometrica in opera. Ciò significa che le attività esistenti dovranno preoccuparsi di tale conflitto e dovranno eseguire una verifica come previsto dall'art.9 della LR n15/2001 al fine di dimostrarne l'assenza. Considerata la presenza di aree di potenziale conflitto, sono stati effettuati i calcoli previsionali che evidenziano l'assenza di conflitti previsti. I calcoli sono riportati nel documento (DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA A POTENZIAMENTO DELLO STADIO OSSIDATIVO DEL DEPURATORE MEDIANTE TECNOLOGIA ANAMMOX presso lo STABILIMENTO CAVIRO ESTRA SPA UBICATO IN VIA CONVERTITE N.6-8, COMUNE DI FAENZA del 30/11/2018 redatto dalla Servizi Ecologici).

Inoltre, seppur la pianificazione comporti la rinuncia ad un'area di tutela, nell'ambito del presente procedimento una porzione in fregio a via Cerchia verrà ceduta al comune al fine di realizzare un'area verde, in continuità a quella attualmente presente e alle porzioni dedite alla cosiddetta "oasi delle cicogne". Tali utilizzi non possono non essere attribuiti ad aree di tutela di fatto esistenti nel territorio.

Nel caso si presentino comunque conflitti il superamento, qualora effettivamente riscontrato anche a seguito di verifiche strumentali di caratterizzazione del clima acustico del sito, potrà realizzarsi con le seguenti modalità:

⇒ l'attuazione di piani di risanamento che prevedano la realizzazione di opere di mitigazione su attività secondo le modalità previste dalle NTA e dalla normativa vigente.

Gli insediamenti di progetto dovranno necessariamente produrre le valutazioni di impatto e clima acustico così come previsto dall'Art. 8 della legge quadro n.447 del 1995.